

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2755)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1968 (V. Stampati nn. 336, 345 e 346)

d'iniziativa dei deputati BIANCHI Fortunato, BUTTE', COLOMBO Vittorino, DALL'ARMELLINA, BIASUTTI, ISGRO', MARCHIANI, BUZZI, GERBINO, BIANCHI Gerardo, BORGHI, IMPERIALE, RAMPA, PATRINI, CAVALLARI Nerino, ALBA, BERSANI, GALLI, FRANZO, COLLESELLI (336); LAMA e SANTI (345); SANTI e LAMA (346)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 febbraio 1968

Miglioramenti dell'assistenza antitubercolare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità giornaliera e post-sanatoriale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nonchè lo speciale assegno per le feste natalizie di cui all'articolo 3 della stessa legge, sono aumentati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1968.

Art. 2.

Gli assicurati fruitori delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sè e per i familiari a carico, all'assistenza sanitaria dell'assicurazione contro le malattie per tutto il periodo in cui ai lavoratori stessi sono erogate le anzidette prestazioni antitubercolari.

All'erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia di cui al precedente comma provvede l'ente gestore dell'assicurazione contro le malattie presso il quale da ultimo gli assicurati sono stati iscritti, secondo le norme, i limiti e modalità per l'ente stesso vigenti anche per quanto concerne la determinazione dei familiari a carico.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi rimborserà agli enti erogatori dell'assistenza di malattia il costo delle prestazioni sanitarie di malattia corrisposte ai soggetti di cui ai precedenti commi, limitatamente alla parte non dovuta in base alle specifiche disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per quanto attiene alle modalità ed ai termini del rimborso di cui al precedente comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipulerà con gli istituti interessati apposita convenzione da sottoporsi ad approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.